



COMUNE DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
IN DEROGA ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA
COMUNALE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO
PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, CANTIERI E DEHORS.**



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.25/10098977/2005 P.G. NELLA SEDUTA DEL 06/02/2006 -
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE n.187 Reg./84 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 17/12/2007 -
N. 49 Reg./35 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 02/4/2009 - n.127 Reg./38 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/7/2010
- n. 37 Reg./21 prop. del./ NELLA SEDUTA DEL 04/04/2016 - n. 44 Reg. CC/19 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 09/04/2018 -
n. 62 Reg. CC/32 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 07/06/2021

7^ STESURA

PREMESSA

La materia oggetto del presente Regolamento è normata:

1. dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e, in particolare, dagli articoli:
 - Art.4, comma 1, lettera g), che affida alle Regioni la definizione con legge, delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esse comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi;
 - Art.6, comma 1, lettera e) che affida alla competenza dei Comuni l’adozione di Regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale ai fini della tutela dell’inquinamento acustico;
 - Art.6, comma 1, lettera h) in base al quale è di competenza dei Comuni l’autorizzazione, anche di deroga, ai valori limite di cui all’art.2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.
2. dalla disciplina regionale, in particolare la Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13 “*Norme in materia di inquinamento acustico*” che all’art.8 comma 3, definisce cosa il Comune può stabilire nell’autorizzazione:
 - valori limite da rispettare;
 - limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività;
 - prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Art.1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - alle opere relative al ripristino urgente delle reti di erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, ecc.), o in caso di situazioni di pericolo di incolumità per la popolazione, i cui tempi di intervento non consentono di ricorrere alle modalità e tempistiche ordinarie di cui al presente Regolamento;
 - alle attività temporanee di manifestazioni-eventi privati esercitati in ambiti privati (residenze) o in esercizi pubblici chiusi al pubblico per l'evento stesso (es. festa di compleanno, matrimoni, lauree, in tal caso deve essere garantita la chiusura al pubblico del locale), nonché in circoli privati che non esercitano attività di somministrazione in quanto non oggetto della normativa specifica di settore;
 - attività campanarie dei luoghi di culto, che pure non rientrano nella disciplina amministrativa di settore.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Art.1.bis Attività soggette a limitazioni

Le seguenti attività/sorgenti possono essere esercitate nel rispetto delle condizioni specificate:

- attività di traslochi che necessitino dell'utilizzo di macchine montacarichi o altro, dalle 07:00 alle 20:00;
- attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione;
- attrezzature da giardinaggio, quali tosaerba, decespugliatori e simili, che rispettano le norme tecniche di omologazione, il cui utilizzo è consentito nei giorni feriali dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 20:00, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00;
- pubblicità fonica, consentita esclusivamente in forma itinerante, nei giorni feriali dalle 10.00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19.00 . Tale pubblicità rimane esclusa nei giorni festivi e nelle aree particolarmente protette ed individuate in classe I nel piano di classificazione acustica del Comune di Bergamo;
- allarmi antifurto, compresi quelli installati sui veicoli, che devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 (cinque) minuti;
- attività di igiene del suolo, spazzamento e raccolta rifiuti, che deve avvenire nel rispetto degli orari e delle modalità indicate nel Programma di esercizio allegato al "*Contratto di servizio per la disciplina del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e igiene urbana*" che viene presentato annualmente al Comune, nonché le ulteriori attività di pulizia e manutenzione ordinaria delle reti e sotto-servizi stradali, svolti da soggetti gestori di pubblici servizi (o loro delegati).

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. Cantiere – area di lavoro finalizzata alla realizzazione di opere stradali, edili o altri assimilabili, nella quale si effettuano attività rumorose, anche con macchinari-attrezzature.
2. Manifestazione - qualsiasi attività temporanea svolta in un luogo pubblico o aperto al pubblico, nel corso della quale potrebbero essere previsti uno o più eventi.
3. Evento – spettacolo o attività di intrattenimento, anche inserito in una manifestazione, collocato nell'arco temporale di una giornata, per il quale è previsto l'utilizzo di sorgenti sonore, quali strumenti musicali o acustici, impianti elettroacustici, di diffusione o di amplificazione del suono.
4. Dehor - è l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (così come definito all'art. 1 del Regolamento n.89 “*per l'occupazione di suolo pubblico con dehors stagionali e permanenti*”).
5. Soggetto legittimato alla richiesta di deroga – è il titolare dell'esercizio pubblico, il concessionario del suolo pubblico o l'organizzatore dell'evento (fatta salva l'autorizzazione del concessionario del suolo) per le manifestazioni temporanee o per i dehors e l'impresa esecutrice dei lavori per i cantieri.
6. Ricettore maggiormente esposto è l'ambiente abitativo, come definito dall'art.2, comma 1, lettera b, della Legge 26 ottobre 1995 n.447, che in virtù della sua collocazione è maggiormente esposto alle sorgenti sonore.
7. Valore limite in deroga è quello di immissione, così come definito dalla normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico. Non viene applicato in nessun caso il limite differenziale né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza. Non viene altresì considerato il limite di emissione. Il valore limite di deroga nel presente Regolamento è espresso in LAeq (ossia il livello equivalente continuo ponderato, che è la media integrata nel tempo del livello di pressione sonora)
8. Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
9. Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Art. 3

Manifestazioni temporanee

Le manifestazioni temporanee e gli eventi, di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del presente Regolamento, che non rispettano i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, sono soggette alle procedure di deroga di seguito riportate.

Art. 3.1

Manifestazioni temporanee soggette a comunicazione di deroga

1. Sono soggette a comunicazione di deroga, le manifestazioni temporanee, i cui eventi sono esercitati **per un numero massimo di 15 giorni nell'arco dell'anno solare e per non più di 3 giorni consecutivi, preferibilmente nel fine settimana**, nella medesima localizzazione o pertinenza del pubblico esercizio, ancorché presentati da soggetti diversi e nel rispetto dei seguenti limiti e orari:

TABELLA 1

valore limite in deroga (LAeq) lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica dalle ore 08:00 fino alle ore 24:00	valore limite in deroga (LAeq) venerdì e sabato dalle ore 08:00 fino alle ore 24:00
60 dB(A)	65 dB(A)

2. Fatte salve le rimanenti condizioni e prescrizioni di cui al precedente comma, il limite di cui sopra potrà essere derogato fino ad un limite massimo di **75 dB(A)** per le manifestazioni temporanee denominate “*feste di vie e di quartiere*” per le quali l’Amministrazione comunale concede incentivi e agevolazioni sul canone di occupazione di suolo pubblico, che si svolgono all’interno dei borghi storici, nelle vie o piazze pubbliche con finalità di coesione sociale.
3. Nei locali interni dei pubblici esercizi ed esercizi di vicinato, nei circoli privati che esercitano attività di somministrazione, e nei rispettivi Dehors, sono consentiti eventi della **durata massima di una giornata, ripetuti per un numero massimo di 10 giorni non consecutivi nell’arco dell’anno solare**, nel rispetto dei seguenti limiti e orari e condizioni:
 - a. per gli eventi: **90dB(A) misurati all’interno dei locali** per un tempo di osservazione equivalente alla durata dell’evento, che non si potrà protrarre oltre le **ore 24,00** (a porte e finestre chiuse) e comunque nel rispetto dei limiti in deroga di cui al comma 1.
 - b. per gli eventi **all’interno dei Dehors**: limiti in deroga e i orari stabiliti al precedente comma 1
4. Sono soggetti alle disposizione del presente articolo gli eventi organizzati dai Centri Ricreativi Estivi al di fuori dell’orario diurno e di esercizio del CRE, che utilizzano sorgenti sonore, quali strumenti musicali o acustici, impianti elettroacustici, di diffusione o di amplificazione del suono, mentre le attività ordinarie non sono soggette al regime del presente Regolamento.
5. La comunicazione, resa con le modalità di cui al successivo art. 6, si intende efficace qualora non vengano comunicati i motivi ostativi alla stessa.
6. Gli orari indicati nei commi precedenti non sono derogabili.

Art. 3.2

Manifestazioni temporanee soggette ad autorizzazione di deroga

1. Sono soggette ad autorizzazione in deroga, le manifestazioni temporanee, che non ricadono nella casistica della comunicazione, di cui al precedente articolo 3.1 ed in particolare:
 - a) le manifestazioni i cui eventi sono esercitati **per un numero massimo di 36 giorni nell’arco dell’anno solare e comunque non più di 3 nell’arco della settimana, preferibilmente nel fine settimana**, nella medesima localizzazione, ancorché presentati da soggetti diversi. In tal caso il valore limite in deroga per gli eventi sarà stabilito dal Comune sulla scorta di quanto contenuto nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, tenuto conto delle osservazioni/precisazioni fornite a riguardo da ARPA, nonché della localizzazione e della densità abitativa della zona. Tale limite **non potrà in ogni caso superare gli 80 dB(A)**.

Nei restanti giorni della manifestazione dovrà essere rispettato il limite posto dalla zonizzazione acustica comunale.

- b) le **manifestazioni continuative caratterizzate da eventi di tipo ripetitivo aventi le medesime caratteristiche acustiche** (es. circo, luna park, pista di pattinaggio, cinema all'aperto etc.), svolte nella medesima localizzazione, ancorché presentati da soggetti diversi nel rispetto dei seguenti limiti per la durata massima prevista dal provvedimento autorizzativo rilasciato dall'amministrazione.

TABELLA 1

valore limite in deroga (<u>LAeq</u>) lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica	valore limite in deroga (<u>LAeq</u>) venerdì e sabato
60 dB(A)	65 B(A)

- 2 Le disposizione di cui al presente articolo non si applicano alle casistiche di cui agli articoli 3.1 comma 3 "Manifestazioni nei locali interni dei pubblici esercizi ed esercizi di vicinato - Dehors" e 3.4 "Attività estive aggiudicate a seguito di bando pubblico - Manifestazioni organizzate all'interno di spazi giovanili comunali".
- 3 L'orario massimo di deroga consentito per gli eventi previsti nel corso della manifestazione è stabilito alle **ore 24:00**. Tali orari non sono derogabili.
- 4 L'istanza, da presentarsi con le modalità di cui al successivo art. 6, deve essere corredata dalla Relazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da tecnico competente in acustica (come meglio definito dall'art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) che, nello specifico, deve tenere in considerazione gli effettivi eventi che verranno organizzati nell'arco dell'intera manifestazione nonché il numero massimo di avventori ammissibili (in quanto sorgente sonora). In particolare la relazione deve contenere:
- sintetica descrizione dell'intera manifestazione, elenco delle sorgenti sonore presenti (compresi gli avventori) e periodo (complessivo) nel quale si svolge la manifestazione;
 - dettagliato calendario e tipologia degli eventi, ove presenti;
 - valutazione dei LAeq stimati presso il ricettore maggiormente esposto, riferiti sia alla manifestazione nel suo complesso, che agli eventi specifici;
 - planimetria dettagliata con l'indicazione, dell'eventuale posizione del palco, della fonte del rumore, l'orientamento dei diffusori acustici, in modo tale che risulti il possibile impatto acustico verso i recettori più sensibili ubicati nell'area interessata dalla manifestazione;
 - accorgimenti tecnici obbligatoriamente predisposti per limitare l'impatto acustico (es: la distribuzione e l'orientamento delle casse, diffusori e amplificatori, la potenza e la taratura degli impianti, l'ulteriore limitazione di orario);
- 5 L'istanza viene trasmessa all'ARPA per la formulazione di osservazioni ed eventuali precisazioni in merito alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico e la conclusione del procedimento avviene con provvedimento espresso (autorizzazione o diniego) da parte del Dirigente competente.
- Non è previsto il silenzio assenso.

- 6 Nel provvedimento autorizzativo di deroga, il Comune stabilisce:
- i valori limite in deroga, espressi in LAeq;
 - la durata della manifestazione e il numero degli eventi;
 - le limitazioni di orario;
 - le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
- 7 Al fine di garantire il rispetto dei limiti concessi di deroga per tutta la durata della manifestazione, l'impianto acustico utilizzato per le attività ordinarie deve essere dotato di limitatore debitamente tarato e dotato di sistema che non ne permetta la manomissione;
- 8 Nel corso del primo evento della manifestazione deve essere effettuato il collaudo di taratura degli impianti, da trasmettersi al competente Servizio comunale che provvede a richiedere all'ARPA eventuali osservazioni o precisazioni. In esito delle stesse, il Comune si riserva la facoltà di imporre al gestore ulteriori prescrizioni. Fino alla trasmissione del collaudo non è consentito lo svolgimento di ulteriori eventi di deroga. Nella relazione di collaudo dovrà essere specificata la modalità di taratura/limitazione adottata sull'impianto al fine di rispettare i livelli autorizzati facilitandone la verifica in caso di controllo da parte del personale di ARPA o del Comune di Bergamo.
- 9 Trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del titolare della stessa richiedere, con motivata istanza, la proroga, alle medesime condizioni di esercizio della manifestazione in corso. In tal caso l'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione asseverata del tecnico competente in acustica che anche gli ulteriori eventi (di cui deve essere precisato il numero e la tipologia) rispettano il valore limite dell'autorizzazione originaria, viceversa dovrà essere presentata una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico aggiornata. Resta facoltà dell'Amministrazione il rilascio della proroga, fatte salve le dovute verifiche, anche alla luce di eventuali esposti-segnalazioni pervenuti.
- 10 In zone particolarmente sensibili o in classe I della zonizzazione acustica, ovvero destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, potranno essere imposte restrizioni, sia per quanto riguarda i limiti in deroga che gli orari di esercizio della manifestazione temporanea.

Art. 3.3

Manifestazioni temporanee di particolare rilevanza, o interesse pubblico, o organizzate direttamente dall'amministrazione comunale

1. Le manifestazioni temporanee di particolare rilevanza, o interesse pubblico, nonché quelle organizzate direttamente dall'amministrazione comunale tramite i propri uffici/Servizi, potranno essere autorizzate in deroga ai limiti ed alle procedure di cui sopra, previa deliberazione della Giunta Comunale.
La suddetta deliberazione nel riconoscere l'interesse pubblico o la rilevanza della manifestazione medesima, ne stabilisce i requisiti e le condizioni di svolgimento, la durata, gli orari e gli eventuali limiti in deroga.
Le disposizioni del presente comma sono estese alle iniziative straordinarie (ad es. Festival, etc,) organizzate dagli spazi giovanili del comune di Bergamo e dai gestori degli "spazi estivi" di cui al successivo art. 3.4.
2. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso da parte del Dirigente proponente la deliberazione in conformità alle indicazioni espresse dalla Giunta.

Art. 3.4

Attività estive aggiudicate a seguito di bando pubblico – Manifestazioni organizzate all'interno di spazi giovanili comunali

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo:
 - a. le manifestazioni temporanee e i relativi eventi esercitati negli spazi estivi di cui ai “*Bandi per l’assegnazione di spazi pubblici per lo svolgimento di attività estive temporanee*”;
 - b. le manifestazioni temporanee e i relativi eventi esercitati negli “*spazi giovani*” appositamente individuati dall’amministrazione comunale e volti a promuovere progetti, iniziative, manifestazioni ed eventi dedicati ai giovani della città, coordinate dal competente Servizio comunale.
2. All'interno di tali manifestazioni potranno essere autorizzati eventi, in deroga alla zonizzazione acustica comunale, **per un numero massimo di 36 giorni nell’arco dell’anno solare e comunque non più di 3 nell’arco della settimana, preferibilmente nel fine settimana.**
3. Il valore in deroga concesso è **stabilito in 65 dB(A) per gli eventi previsti nel corso della manifestazione e in 55 dB(A) per tutte le restanti attività**, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.
4. L’orario massimo di deroga consentito per gli eventi previsti nel corso della manifestazione è stabilito alle **ore 24:00 per le serate di venerdì/sabato e prefestivi e nelle ore 23.30 nelle restanti serate.** Tali orari non sono derogabili.
5. L’istanza di deroga, da presentarsi con le modalità di cui al successivo art. 6, deve essere corredata dalla Relazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da tecnico competente in acustica (come meglio definito dall’art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) che, nello specifico, deve tenere in considerazione gli effettivi eventi che verranno organizzati nell’arco dell’intera manifestazione nonché il numero massimo di avventori ammissibili (in quanto sorgente sonora). In particolare la relazione deve contenere:
 - sintetica descrizione dell’intera manifestazione, elenco delle sorgenti sonore presenti (compresi gli avventori) e periodo (complessivo) nel quale si svolge la manifestazione;
 - dettagliato calendario e tipologia degli eventi, ove presenti;
 - valutazione dei LAeq stimati presso il ricettore maggiormente esposto, riferiti sia alla manifestazione nel suo complesso, che agli eventi specifici;
 - planimetria dettagliata con l’indicazione, dell’eventuale posizione del palco, della fonte del rumore, l’orientamento dei diffusori acustici, in modo tale che risulti il possibile impatto acustico verso i recettori più sensibili ubicati nell’area interessata dalla manifestazione;
 - accorgimenti tecnici obbligatoriamente predisposti per limitare l’impatto acustico (es: la distribuzione e l’orientamento delle casse, diffusori e amplificatori, la potenza e la taratura degli impianti, l’ulteriore limitazione di orario...);
6. Qualora la manifestazione ed i relativi eventi vengano svolti in condizioni analoghe a quelle degli anni precedenti e già verificate a seguito di collaudo, l’istanza, pur non corredata da valutazione Previsionale di Impatto Acustico, è da presentarsi con le modalità di cui al successivo art. 6 e deve contenere:
 - sintetica descrizione dell’intera manifestazione, periodo complessivo nel quale si svolge la medesima e indicazione del numero massimo di avventori ammissibili;
 - calendario degli eventi, da pubblicare mensilmente sul sito comunale;
 - planimetria dettagliata con l’indicazione, della posizione del palco, della fonte del rumore e l’orientamento dei diffusori acustici;
 - eventuali ulteriori accorgimenti tecnici predisposti per limitare l’impatto acustico (es: la distribuzione e l’orientamento delle casse, diffusori e amplificatori, la potenza e la taratura degli impianti, l’ulteriore limitazione di orario...).
7. Il Dirigente competente emette apposito provvedimento autorizzativo in deroga, nel quale, valutata la documentazione presentata e le eventuali specifiche condizioni al contesto, stabilisce:
 - i valori limite in deroga per la manifestazione e gli eventi, espressi in LAeq;
 - la durata della manifestazione e il numero degli eventi;
 - le limitazioni di orario;

- le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - l'obbligo per il titolare di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore;
 - l'obbligo per il titolare di effettuare la verifica del rispetto dei limiti concessi di deroga (collaudo), nelle condizioni stabilite nel suddetto provvedimento.
8. Al fine di garantire il rispetto dei limiti concessi di deroga per tutta la durata della manifestazione, l'impianto acustico utilizzato per le attività ordinarie deve essere dotato di limitatore debitamente tarato e dotato di sistema che non ne permetta la manomissione; per gli eventi di deroga può essere utilizzato un impianto diverso da quello utilizzato nel corso della manifestazione ed anch'esso deve essere adeguatamente tarato
 9. Nel corso del primo evento della manifestazione deve essere effettuato il collaudo di taratura degli impianti, da trasmettersi al competente Servizio comunale che provvede a richiedere all'ARPA eventuali osservazioni o precisazioni. In esito delle stesse, il comune si riserva la facoltà di imporre al gestore ulteriori prescrizioni. Fino alla trasmissione del collaudo non è consentito lo svolgimento di ulteriori eventi in deroga. Nella relazione di collaudo dovrà essere specificata la modalità di taratura/limitazione adottata sull'impianto al fine di rispettare i livelli autorizzati facilitandone la verifica in caso di controllo da parte del personale di ARPA o del Comune di Bergamo.
 10. In zone particolarmente sensibili o in zona I della zonizzazione acustica, ovvero in prossimità di aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, potranno essere imposte restrizioni, sia per quanto riguarda i limiti in deroga che gli orari degli eventi in deroga.
 11. Trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del titolare della stessa richiedere, con motivata istanza, la proroga, alle medesime condizioni di esercizio della manifestazione in corso. Resta facoltà dell'Amministrazione il rilascio della proroga, fatte salve le dovute verifiche, anche alla luce di eventuali esposti-segnalazioni pervenuti.

Art. 4 Cantieri

L'esecuzione di lavori che rispettano i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, non comporta l'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione di cui ai successivi articoli.

Art. 4.1 Cantieri soggetti a comunicazione di deroga

1. Sono soggetti a comunicazione di deroga i **cantieri stradali** se svolti nel rispetto dei seguenti limiti ed orari:

TABELLA 2

valore limite in deroga (<u>LAeq</u>) nell'orario di svolgimento del cantiere stradale: nei giorni da lunedì a domenica, comprese le feste comandate dalle ore 6:00 alle ore 22:00
70 dB(A)

2. Sulle circonvallazioni è prevista la facoltà di proseguire l'attività anche durante l'orario notturno, per comprovate esigenze di carattere pubblico.
3. Sono altresì soggetti a comunicazione di deroga i **cantieri edili e assimilabili** se svolti nel rispetto dei seguenti limiti ed orari:

TABELLA 3

valore limite in deroga (<u>LAeq</u>) nell'orario di svolgimento del cantiere edile o assimilabile: nei giorni da lunedì a sabato (escluse la domenica e le feste comandate) dalle ore 7:00 alle ore 20.00
70 dB(A) .

4. Nel rispetto dei limiti di cui sopra, le attività particolarmente rumorose esercitate nei cantieri edili o assimilabili, dovranno essere effettuate dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.
5. La comunicazione, resa con le modalità di cui al successivo art. 6, si intende efficace qualora non vengano comunicati i motivi ostativi alla stessa.

Art. 4.2

Cantieri soggetti ad autorizzazione di deroga per interventi privati

1. Sono soggette ad autorizzazione in deroga, le attività temporanee di cantiere che non ricadono nella casistica della comunicazione, di cui al precedente articolo 4.1.
2. **Le deroghe in periodo notturno (ore 22:00 – ore 6:00) sono consentite solo per i cantieri stradali** (e assimilabili) per comprovate esigenze di carattere pubblico, di viabilità e di sicurezza e per i cantieri privati (valutati caso per caso) i cui lavori interferiscono con le infrastrutture stradali e assimilabili e per i quali ricorrano le medesime condizioni di utilità pubblica.
3. Il valore limite in deroga sarà stabilito nel provvedimento dirigenziale sulla scorta di quanto contenuto nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e tenuto conto delle osservazioni/precisazioni fornite a riguardo da ARPA.
4. L'istanza, da presentarsi con le modalità di cui al successivo art. 6, deve essere corredata della valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica (come definito dall'art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) e nello specifico la valutazione previsionale dovrà rendere conto delle lavorazioni che verranno effettuate nella durata complessiva del cantiere ed in particolare deve contenere:
 - sintetica descrizione delle diverse fasi lavorative;
 - crono-programma delle diverse fasi lavorative;
 - limiti da rispettare in LAeq, nel complesso del cantiere e nelle specifiche fasi lavorative;

- planimetria dell'area di intervento, indicando eventuali ricettori sensibili;
 - accorgimenti tecnici predisposti per limitare l'impatto acustico (es: limitazioni sull'utilizzo in contemporanea di macchinari rumorosi, limitazione di orario nell'utilizzo degli stessi...).
5. L'istanza viene trasmessa all'ARPA per la formulazione di osservazioni ed eventuali precisazioni in merito alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico e la conclusione del procedimento avviene con provvedimento espresso (autorizzazione o diniego) da parte del Dirigente competente.
Non è previsto il silenzio assenso.
6. Nel provvedimento autorizzativo di deroga, il Comune stabilisce:
- i valori limite in deroga, espressi in LAeq;
 - la durata del cantiere;
 - le limitazioni di orario;
 - le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - l'obbligo per il responsabile del cantiere di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
7. L'autorizzazione di deroga non potrà avere durata superiore all'anno solare.
8. Trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del titolare della stessa, richiedere, con motivata istanza, la proroga alle medesime condizioni di esercizio del cantiere in corso. In tal caso l'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione asseverata del tecnico competente in acustica che attesti che i lavori da completare sono già contemplati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata con l'istanza iniziale e che pertanto rispettano il valore limite dell'autorizzazione originaria. In caso contrario dovrà essere presentata una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico aggiornata.
Resta facoltà dell'Amministrazione il rilascio della proroga richiesta, espletate le dovute verifiche, anche alla luce di eventuali esposti-segnalazioni pervenuti.
9. Per i cantieri stradali, i tempi di richiesta della proroga sono ridotti a 10 giorni lavorativi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria, purché vi siano le medesime condizioni di esercizio del cantiere in corso.
10. In zone particolarmente sensibili, ovvero destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, potranno essere imposte restrizioni, sia per quanto riguarda i limiti di deroga, che gli orari di esercizio del cantiere temporaneo.

Art. 4.3

Cantieri - Autorizzazione di deroga per opere/lavori pubblici

1. Le istanze di deroga per i cantieri di opere o lavori pubblici, la cui committenza è l'Amministrazione Comunale, saranno autorizzate anche in deroga alle procedure di cui sopra, dalla Direzione competente alla realizzazione dell'opera, la quale ne valuterà la rilevanza, l'interazione con gli aspetti viabilistici e le esigenze specifiche di esecuzione dell'intervento.
2. Il provvedimento autorizzativo stabilirà le condizioni di svolgimento del cantiere medesimo, la durata, gli orari e gli eventuali limiti di deroga

Art. 4.4

Cantieri - Autorizzazione di deroga per opere di particolare rilevanza caratterizzate da interesse pubblico

1. I cantieri di particolare rilevanza e che comportano opere di rilevanza pubblica, potranno essere autorizzate in deroga alle procedure di cui sopra, previa deliberazione della Giunta Comunale.

2. La suddetta deliberazione nel riconoscere l'interesse pubblico o la rilevanza del cantiere, ne stabilisce i requisiti e le condizioni di svolgimento, la durata, gli orari e gli eventuali limiti di deroga.
3. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso da parte del Dirigente proponente la deliberazione in conformità alle indicazioni espresse dalla Giunta.

Art. 5

Controllo delle attività rumorose nel territorio comunale

1. Il Comune esercita le attività di controllo circa il rispetto del presente Regolamento e delle condizioni di esercizio delle manifestazioni e dei cantieri.
2. Le attività di verifica del rispetto dei valori limite di deroga verranno svolte dalla competente Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente o da un tecnico competente individuato dall'Amministrazione Comunale.
3. In particolare durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee o dei cantieri stradali, edili o assimilabili, a seguito di esposto/segnalazione, potrà essere richiesto al responsabile della manifestazione o del cantiere l'effettuazione delle rilevazioni fonometriche ritenute necessarie per verificare il rispetto dei limiti acustici di deroga. In tal caso, il professionista abilitato dovrà certificare, mediante dichiarazione asseverata, le risultanze delle proprie rilevazioni fonometriche, utilizzando il modulo all'uopo predisposto. Qualora il responsabile della manifestazione o del cantiere, non provvedesse all'effettuazione delle suddette rilevazioni fonometriche, il Comune potrà procedere all'accertamento avvalendosi di ARPA o di un tecnico competente in acustica appositamente incaricato. In tal caso sono a carico del titolare dell'autorizzazione di deroga i costi connessi alle attività di controllo effettuate da ARPA, fatturati secondo il tariffario vigente.
4. La verifica dei valori limite di deroga sarà effettuata in facciata al ricettore maggiormente esposto alla sorgente emissiva in termini di LAeq, come definito dal DM 16 marzo 1998 o, in presenza di segnalazione/esposto, direttamente presso l'esponente. Il tecnico competente determinerà, motivando, il tempo di osservazione ed il tempo di misura sulla base del quale verificare i limiti autorizzati ai sensi del sopra citato DM 16 marzo 1998.
5. In caso di controlli strumentali non viene applicato in nessun caso il limite differenziale né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali, e tonali a bassa frequenza. Non viene altresì considerato il limite di emissione previsto dalla classe acustica di appartenenza dell'area in cui viene esercitata l'attività oggetto di autorizzazione in deroga.
6. Qualora si rilevassero violazioni agli orari e ai limiti della deroga, sia essa comunicata o autorizzata, si procederà ad applicare il regime sanzionatorio di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Modalità e tempistica di presentazione delle istanze

1. La modalità di presentazione delle richieste di deroga di cui al presente Regolamento è dettagliatamente descritta nel sito internet del Comune di Bergamo, nel quale è altresì presente la relativa modulistica.
In particolare:
 - a. le comunicazioni, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, e redatte utilizzando il modulo all'uopo predisposto disponibile sul sito internet del Comune di Bergamo, devono pervenire in modalità esclusivamente telematica con congruo anticipo e comunque non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della manifestazione/cantiere.;

- b. le istanze, in bollo, di autorizzazione di deroga, redatte utilizzando il modulo all'uopo predisposto disponibile sul sito internet del Comune di Bergamo, devono pervenire in modalità esclusivamente telematica con congruo anticipo e comunque non meno di 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione/cantiere.
2. Le comunicazioni e le istanze prodotte in forma diversa da quella descritta al presente comma verranno rigettate.
3. Le comunicazioni/ le autorizzazioni di deroga devono essere tenute presso il luogo ove viene esercitata la manifestazione, da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti e altresì visibile ai cittadini.

Art. 7

Sistema Sanzionatorio

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento spetta in via principale al Corpo di Polizia Locale nonché ai funzionari dei servizi comunali individuati dall'Amministrazione comunale. L'accertamento delle violazioni spetta altresì a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle leggi speciali in materia.
3. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi tecnici e ad ogni altra operazione necessaria e consentita da disposizioni di legge.
4. Dall'inosservanza delle norme previste dal regolamento, e dei limiti di deroga concessi, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.10, comma 3 della Legge 26 ottobre 1995, n.447 e smi.
5. Le violazioni di cui al comma 4 sono comunicate dall'organo accertatore ai servizi comunali e agli organi competenti al rilascio di licenze, titoli autorizzativi, prescrizioni e deroghe attinenti l'attività disciplinata dal regolamento.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti, e l'inosservanza di altre disposizioni normative in materia, può comportare l'adozione di provvedimenti di limitazione dell'impatto acustico e di esercizio delle attività, quali la riduzione dell'orario di deroga e la revoca della deroga acustica, nonché altre prescrizioni.

Art. 8

Disposizioni finali

Il presente Regolamento modifica e sostituisce il precedente approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.44/Reg. CC/19 Prop Del. nella seduta del 09/04/2018.

INDICE

PREMESSA.....	1
Art. 1 - Campo di applicazione	2
Art.1.bis – Attività soggette a limitazioni	2
Art. 2 - Definizioni.....	2
Art. 3 - Manifestazioni temporanee	3
3.1- Manifestazioni temporanee soggette a comunicazione di deroga	3
Art. 3.2 - Manifestazioni temporanee soggette ad autorizzazione di deroga.....	4
Art. 3.3 - Manifestazioni temporanee di particolare rilevanza, o interesse pubblico, o organizzate direttamente dall'amministrazione comunale.....	6
Art. 3.4 - Attività estive aggiudicate a seguito di bando pubblico – Manifestazioni organizzate all'interno di spazi giovanili comunali.....	7
Art. 4 - Cantieri.....	8
Art. 4.1 - Cantieri soggetti a comunicazione di deroga	8
Art. 4.2 - Cantieri soggetti ad autorizzazione di deroga per interventi privati	9
Art. 4.3 - Cantieri - Autorizzazione di deroga per opere/lavori pubblici	10
Art. 4.4 - Cantieri - Autorizzazione di deroga per opere di particolare rilevanza caratterizzate da interesse pubblico	10
Art. 5 - Controllo delle attività rumorose nel territorio comunale	11
Art. 6 - Modalità e tempistica di presentazione delle istanze	11
Art. 7 - Sistema Sanzionatorio.....	11
Art. 8 - Disposizioni finali.....	11